

CONVEGNO A PESARO - 15 Novembre 1991

I richiami che faremo sono solo funzionali al tema che ci è stato proposto, cioè quello della riorganiz-

COMUNICAZIONE: LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI NEL D.D.L. n° 2968, GALLI alle leggi n° 142/90, 319/76 ed altre.

1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI ALLE LEGGI VIGENTI DA CUI TRAE SPUNTO E ISPIRAZIONE IL D.D.L. N° 2968.

In prossimità del dibattito in Commissione Ambiente del Senato del testo approvato dalla Camera dei deputati di quello che ancora oggi viene chiamato DDL Galli, non è il caso, almeno per per noi, rifare il complesso cammino dell'evoluzione del testo, dal lontano n° 4228 della Camera contenente due soli articoli (il primo dei quali autorizzava la spesa di lire 2.300 miliardi per interventi urgenti in tema di opere idropotabili) al testo approvato e inviato all'esame del Senato, D.D.L. n° 2968, che non è più legge di spesa.

Questo esame, tuttavia, sarebbe interessante farlo in sede di ricerca legislativa, per riflettere sull'evoluzione di alcuni concetti in materia di risorse idriche e di strumenti gestionali del loro uso.

L'impressione prima che se ne ricava leggendo il testo è che si voglia cambiar pagina in materia di gestione di risorse idriche destinate agli usi civili.

In molte parti del DDL si avverte la necessità di riprendere testi di leggi storiche che hanno "preannunciato" problematiche con spirito illuminato, senza aver avuto la forza di dare loro le gambe per camminare subito, o che hanno "dettato" norme rimaste poi inattuate.

Il "connettivo legislativo" che ne è risultato può creare qualche confusione e interpretazioni equivoche, ma anche permette di "rileggere" in modo coordinato norme presenti in varie leggi e produrre elementi innovativi ed un salto qualitativo in alcuni settori.

In questo testo il principale punto di riferimento è senza dubbio la

legge n° 183/89 sulla difesa del suolo. I richiami che faremo sono solo funzionali al tema che ci è stato proposto, cioè quello della riorganizzazione dei servizi idrici. Così pure sarà funzionale a questo scopo il riferimento alle leggi n° 142/90, 319/76 ed altre.

Il testo del D.D.L. 2968 si sviluppa in cinque capitoli.

Il primo capitolo "Principi Generali" tratta dei concetti di risorsa idrica, di programmazione delle risorse e, soprattutto, indica i criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali di gestione.

Tratta inoltre delle competenze dello Stato, delle Regioni e dell'Autorità di Bacino nell'ambito della pianificazione idrica.

- Il secondo capitolo "Organizzazione del servizio idrico", definisce il nuovo servizio idrico, tratta delle forme di gestione nell'ambito ottimale e della politica tariffaria. Affronta la problematica della salvaguardia delle gestioni esistenti e delle interconnessioni (trasferimenti d'acqua) tra i vari ambiti di gestione.

Tratta infine del risparmio idrico e del riutilizzo delle acque reflue così come della disciplina delle acque nelle aree protette e della gestione delle aree di salvaguardia.

- Il terzo capitolo "Tutela delle acque sotterranee" regola le estrazioni e derivazioni di acque pubbliche, detta norme per la loro salvaguardia, fissa i canoni per le utenze di acqua pubblica per ogni tipo di uso e stabilisce la destinazione dei proventi dei canoni.

- Il Quarto capitolo "Usi plurimi delle risorse" si occupa degli usi non civili delle acque: detta norme per l'utilizzo plurimo delle acque irrigue e di bonifica ed interviene sulla legislazione vigente in tema d'uso industriale ed idroelettrico, sempre indirizzando all'uso plurimo ed al risparmio idrico.

- Il Quinto capitolo "Disposizioni finali e transitorie", fondamentalmente prevede provvedimenti sostitutivi nel caso di inadempienze regionali alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed all'organizzazione del nuovo servizio idrico.

Prevede inoltre un 2. ILLUSTRAZIONE DELLA LEGGE (fe, fino al 31.12.93.

Infine, nell'articolo denominato "Catasto degli scarichi" aggiorna le

2.1. Premessa della Provincia di cui all'art. 9 della legge n° 319/76.

Il testo del D.D.L. 2968 si sviluppa in cinque capitoli.

Il primo capitolo "Principi Generali" tratta dei concetti di risorsa idrica, di programmazione delle risorse e, soprattutto, indica i criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali di gestione.

Tratta inoltre delle competenze dello Stato, delle Regioni e dell' Autorità di Bacino nell'ambito della pianificazione idrica.

- Il secondo capitolo "Organizzazione del servizio idrico", definisce il nuovo servizio idrico, tratta delle forme di gestione nell'ambito ottimale e della politica tariffaria. Affronta la problematica della salvaguardia delle gestioni esistenti e delle interconnessioni (trasferimenti d'acqua) tra i vari ambiti di gestione.

Tratta infine del risparmio idrico e del riutilizzo delle acque reflue così come della disciplina delle acque nelle aree protette e della gestione delle aree di salvaguardia.

- Il terzo capitolo "Tutela delle acque sotterranee" regola le estrazioni e derivazioni di acque pubbliche, detta norme per la loro salvaguardia, fissa i canoni per le utenze di acqua pubblica per ogni tipo di uso e stabilisce la destinazione dei proventi dei canoni.

- Il Quarto capitolo "Usi plurimi delle risorse" si occupa degli usi non civili delle acque: detta norme per l'utilizzo plurimo delle acque irrigue e di bonifica ed interviene sulla legislazione vigente in tema d'uso industriale ed idroelettrico, sempre indirizzando all'uso plurimo ed al risparmio idrico.

- Il Quinto capitolo "Disposizioni finali e transitorie", fondamentale prevede provvedimenti sostitutivi nel caso di inadempienze regionali alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed alla organizzazione del nuovo servizio idrico.

2.1. Premesse

Il testo del D.D.L. 2998 si sviluppa in cinque capitoli. Il primo capitolo "Principi Generali" tratta del concetto di risorse idriche, di programmazione delle risorse e, soprattutto, indica i criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali di gestione. Tratta inoltre delle competenze dello Stato, delle Regioni e dell'Autorità di Bacino nell'ambito della pianificazione idrica.

Il secondo capitolo "Organizzazione del servizio idrico", definisce il nuovo servizio idrico, tratta delle forme di gestione nell'ambito ottimale e delle politiche tariffarie. Affronta la problematica della salvaguardia delle gestioni esistenti e delle interconnessioni (tra-ferimenti d'acqua) tra i vari ambiti di gestione.

Tratta infine del risparmio idrico e del riciclaggio delle acque reflue così come della disciplina delle acque nelle aree protette e della gestione delle aree di salvaguardia.

Il terzo capitolo "Tutela delle acque sotterranee" regolamenta le estrazioni e derivazioni di acque pubbliche, detta norme per la loro salvaguardia, fissa i canoni per la utenza di acque pubbliche per ogni tipo di uso e stabilisce la destinazione dei proventi dei canoni.

Il quarto capitolo "Usi prioritari delle risorse" ed occupa degli usi non civili delle acque: detta norme per l'utilizzo prioritario delle acque in regime di penuria ed interviene sulla legislazione vigente in tema d'uso industriale ed idroelettrico, sempre indirizzando all'uso prioritario ed al risparmio idrico.

Il quinto capitolo "Disposizioni finali e transitorie", fondamentale, tratta dei provvedimenti esecutivi nel caso di inadempienza regionale alla definizione degli ambiti territoriali ottimali ed alla organizzazione del nuovo servizio idrico.

Prevede inoltre un regime transitorio delle tariffe, fino al 31.12.93. Infine, nell'articolo denominato "Catasto degli scarichi" aggiorna le competenze della Provincia di cui all'art. 5 delle legge n° 319/76. IN-

SIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI ADDUZIONE - DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER
Esaminiamo più in dettaglio l'impianto generale del D.D.L., evidenziandone gli aspetti riformatori, innovativi e comunque importanti.

2.2 La programmazione delle risorse

Relativamente alla programmazione delle risorse (Art. 1-2-3): le acque superficiali e sotterranee sono definite pubbliche e costituiscono una risorsa che è "salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà"; sono considerate costituenti del patrimonio ambientale; il loro uso è "indirizzato al risparmio" ed è prioritario quello destinato al consumo umano. Poichè il risparmio si attua anche col riuso e riciclo il concetto di risorsa si amplia includendo la risorsa "reflui".

Viene esplicitato il concetto di pianificazione idrica individuando nell'Autorità di Bacino l'ente che vigila al fine di garantire l'equilibrio idrico del bacino, proponendo alle autorità statali e regionali concedenti la regolamentazione delle derivazioni, dei prelievi e dei trasferimenti.

Nell'ambito della pianificazione idrica le competenze fra lo Stato, le regioni e l'autorità di bacino sono così ripartite:

Lo Stato definisce (Art. 4):

- a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica
- c) i criteri generali per la revisione del piano regolatore generale degli acquedotti (legge 4.2.63 n° 129) da effettuarsi su scala di ba-

In tal caso, la programmazione è interessante il riferimento alla dimensione
e) i livelli minimi dei servizi
f) i criteri per la gestione del servizio idrico definito come "L'IN-
SIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI ADDUZIONE - DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER
USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE".
g) le linee della programmazione nazionale per gli usi plurimi delle
risorse
h) gli indirizzi per la riorganizzazione dei sistemi idrici che inter-
connettono il territorio di due o più regioni.

Inoltre, il Ministro dei LL.PP. svolge attività di base per l'aggiornamento del PRGA (Art. 6).

Le competenze della Regione e dell'Autorità di Bacino (Art. 5):
La Regione su proposta dell'Autorità di Bacino delimita, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, gli AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI di cui all'art. 35 della L. n° 183/89 per la gestione del nuovo servizio idrico come sopra definito.

I criteri di delimitazione fanno riferimento alla popolazione (tendenzialmente 500.000 abitanti) ovvero ad un territorio minimo (2.500 km²) ovvero al territorio regionale o provinciale (Art. 30).

Le Regioni nonchè le autorità di bacino provvedono nei bacini idrografici di loro competenza ad AGGIORNARE IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI su scala di bacino.

Pertanto, fondamentalmente si ha che:

- Il livello di programmazione della risorsa idrica rimane - come previsto nella L. n° 183/89 - il bacino idrografico. Il soggetto preposto alla programmazione è l'Autorità di Bacino (Art. 3 co. 1-4).
- La titolarità delle acque rimane in capo alle autorità statali e regionali.
- Il livello di gestione è quello dell'ambito ottimale.

In tema di programmazione è interessante il riferimento alla dimensione urbana (art. 7, co. 7) in cui il Comune deve preventivamente promuovere una convenzione con l'ente gestore al quale verranno affidate le opere in zone di nuova espansione.

E' da auspicare che lo strumento previsto (convenzione preventiva) offra un potere di condizionamento all'ente gestore nei confronti di previsioni urbanistiche svincolate da valutazioni riferite alla disponibilità della risorsa idrica.

Il rapporto è completamente capovolto (art. 15) nei confronti dell'ente di gestione delle aree protette (parchi), che ha, rispetto all'uso delle risorse idriche, un potere vincolante. Infatti, definita la necessità dell'ecosistema protetto, se ne ricavano le limitazioni alle captazioni cui l'autorità concedente si deve adeguare adottando i "provvedimenti conseguenti".

2.3 Aspetti gestionali e di organizzazione del servizio idrico

L'articolo 9 del DDL 2968 del Senato è dedicato alla "Organizzazione del servizio idrico".

Il servizio idrico, così come precedentemente definito, è gestito all'interno dell'ambito territoriale ottimale, IN MODO UNITARIO ED INTEGRATO.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione disciplina la gestione unitaria ed integrata mediante le forme previste dalla legge n° 142/90:

- * convenzione, anche obbligatoria, fra Provincia e Comuni ricadenti nell'ambito ottimale (Art. 24 legge 142/90)
- * consorzio obbligatorio, (Art. 25 co. 7 legge n° 142/90)
- * le forme di cui all'art. 22 legge 142/90, e cioè:
 - a) gestione in economia
 - b) in concessione a terzi

- c) a mezzo di azienda speciale
- d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Il gestore può assumere la gestione diretta delle aree pubbliche di servizio idrico.

Il DDL stabilisce norme di raccordo per tener conto delle gestioni esistenti (art. 9 co. 3 e art. 10).

Gli enti gestori esistenti operano fino all'entrata in vigore delle nuove forme e cioè fino al 31.12.93.

Le concessioni in atto possono essere rinnovate.

Anche dopo la fase transitoria sono previste norme di salvaguardia delle gestioni esistenti. In particolare, sono salvaguardate le gestioni esistenti degli enti locali, delle Aziende speciali, dei consorzi e dei concessionari definite genericamente "funzionali ed economiche".

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali, industriali e agricoli.

Il comma 4 dell'art. 9 contempla una non ben definita "gestione di interessi unitari regionali in materia di servizio idrico", per la quale la Regione provvede con altrettanto indefiniti soggetti pubblici o privati.

La regione adotta un disciplinare tipo che regola i rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici (Art. 11).

Questi ultimi possono gestire anche altri servizi pubblici della provincia e del comune che siano compatibili con quelli principali.

Fra questi è citato anche quello elettrico (Art. 12 co. 4 e 5).

In questa finalità rientra anche il riutilizzo delle "acque reflue" per scopi idrici.

Il gestore assicura l'informazione agli utenti (Art. 13) e deve dotarsi di un laboratorio di analisi (Art. 16) per i controlli di qualità delle acque, restando tuttavia ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 dell'art. 16 che responsabilizza pesantemente il gestore nel caso non abbia adottato misure atte a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, contiene rischi enormi, per la possibile chiusura del servizio da parte del gestore, in presenza di analisi non

conformi anche per parametri non realmente significativi. (Art. 13). Il trasferimento deve assicurare la razionale disponibilità
Il gestore può assumere la gestione diretta delle aree pubbliche di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (Art. 14); (si suppone che il riferimento sia alla legge n° 236/88 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano). (Art. 15), sono definite di interesse nazionale e poste a totale carico dello Stato, sono proposte dal

L'Art. 1 aveva esplicitato il concetto di risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico. L'art. 17 detta le norme per il conseguimento del risparmio idrico mediante: loro gestione a mezzo concessione a società per azioni di inter-

- a) risanamento delle reti esistenti (Art. 19 co. 3).
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi (Art. 7) il DDL prevede una tariffa unica per il
- c) installazione di contatori in ogni unità abitativa del servizio (Art. 17)
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature di risparmio idrico domestico, industriale e agricolo. adeguamento tecnologico.

Gli interventi relativi godono di finanziamenti prioritari mediante l'utilizzo degli adeguamenti tariffari da apportare entro il 1993 (Art. 32) e dei fondi della legge n° 64/86 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno). (Art. 7 co. 4) stabilisce che la tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la
In questa finalità rientra anche il riutilizzo delle "acque reflue" per consumi diversi da quelli civili (Art. 18).

Con proprio decreto il Ministro dell'Ambiente emana norme tecniche per il riutilizzo dei reflui. (Art. 18)

Le Regioni concedono incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotano di impianto di riciclo e relativi aquedotti (Art. 18 c. 3). A tal fine si utilizzano una quota del fondo speciale costituito dai proventi dei canoni per le utenze di acqua pubblica (Art. 25).

L'articolo consente l'uso discrezionale (Art. 12 co. 2-3) del trasfer-

Tra i sistemi acquedottistici possono avvenire trasferimenti di acqua (Art. 19). Il trasferimento deve assicurare la razionale disponibilità di risorse per il consumo umano, prevenire emergenze e squilibri.

La risorsa può essere acqua di derivazione, dissalata o ceduta da gestori.

Le opere costituiscono varianti al PRGA (Art.), sono definite di interesse nazionale e poste a totale carico dello Stato, sono proposte dal Ministero dei LL.PP. e approvate dal CIPE (Art. 19 co. 3).

Lo stesso Ministero definisce la convenzione tipo per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, prevedendo l'attuazione delle opere e la loro gestione a mezzo concessione a società per azioni di interesse pubblico e ad imprese private (Art. 19 co. 3).

In materia tariffaria (Art. 7) il DDL prevede una tariffa unica per il nuovo servizio idrico avente natura di corrispettivo del servizio (Art. 7 co. 2) tale da coprire integralmente i costi di gestione, manutenzione, ammortamento degli investimenti, adeguamento tecnologico.

Il Comitato interministeriale dei Prezzi determina i parametri di base per il calcolo della tariffa (Art. 7 co. 1).

Due aspetti importanti ed in parte innovativi sono da evidenziare:

Il primo (Art. 7 co. 4) stabilisce che la tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione, nonchè dai titolari di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

Il secondo (Art. 5 co. 3), prevede la possibilità della differenziazione tariffaria "in funzione degli usi cui sono destinate le risorse".

Relativamente alla quantificazione della Tariffa è determinante l'art. 12 in cui è previsto il trasferimento al nuovo gestore degli impianti e dei relativi oneri, nonchè del personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gestori dei servizi idrici.

L'articolato consente l'uso discrezionale (Art. 12 co. 2-3) dei trasfe-

rimenti degli oneri finanziari e del personale in servizio all'atto della firma del disciplinare per i rapporti tra enti locali e soggetti gestori (Art. 11).

2.4 Tutela delle acque sotterranee

Per la tutela delle acque sotterranee il DDL opera una svolta stabilendo un circuito di controllo (Art. 20) ed informativo (Art. 21) tra autorità di bacino, provincia, privati utilizzatori, ed ente gestore.

La titolarità della concessione per l'estrazione dell'acqua sotterranea rimane della regione che ne regola i controlli sanitari (Art. 20 co. 2) e la misurazione dei consumi (Art. 20 co. 3).

Le informazioni sui quantitativi delle acque estratte da tutti i soggetti che non siano gestori di servizi pubblici sono fornite direttamente alla provincia, che cura la tenuta e l'aggiornamento del Catasto dei prelievi idrici (Art. 21 co. 1 e 2).

In generale (Art. 22) la provincia vigila sulla corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo utilizzando, mediante convenzione, il soggetto gestore dei servizi idrici e può avvalersi anche della collaborazione dei consorzi di bonifica e irrigazione (Art. 22 co. 4).

2.5 Usi produttivi delle risorse idriche

Il D.D.L. dedica un capitolo agli usi non civili delle risorse idriche che si articola in principi e norme riguardanti gli usi plurimi delle acque irrigue (Art. 27), delle acque per usi industriali (Art. 28), e delle acque destinate all'uso idroelettrico (Art. 29).

L'Art. 27 non solo afferma il principio degli usi plurimi delle acque irrigue ma detta specifiche norme.

I Consorzi di bonifica ed irrigazione, vedono ampliate le competenze istituzionali in funzione dell'esigenza di promuovere gli usi plurimi

delle acque irrigue.

Si tratta di importanti novità, pur nell'assenza lamentata (Art. 27 co. 1) di una legge quadro nazionale che stabilisca la cornice per l'azione dei consorzi di irrigazione.

Più debole appare l'intervento normativo per gli usi industriali delle acque. L'Art. 28 stabilisce che le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale possono essere condizionate alla attuazione del risparmio idrico mediante riciclo e riuso da convenzionare, in termini quantitativi e temporali in sede di concessione.

Per gli usi idroelettrici delle acque (Art. 29) il CIPE, sentite le autorità di bacino, disciplina, fra l'altro, l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica.

3. APPROFONDIMENTO DEI TEMI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Si è ritenuto di interesse generale l'approfondimento dei seguenti temi:

- Rapporto tra il PRGA e il livello di programmazione da un lato e quello di gestione dall'altro.
- L'ambito ottimale come riferimento territoriale obbligatorio per la gestione del nuovo servizio idrico
- L'obbligatorietà della gestione unitaria del servizio
- L'autofinanziamento mediante introiti tariffari
- I trasferimenti di acqua da un sistema idrico all'altro (interconnessioni).

3.1 Relativamente al primo punto, dal testo del DDL si evince che all'aggiornamento dei piani regolatori generali degli acquedotti provvedono le regioni nonchè le autorità di bacino e che l'aggiornamento è effettuato su scala di bacino. E' bene rendere più chiare le competenze in materia di PRGA di regioni e autorità di bacino. Inoltre, non si comprende quale sia, in questo contesto di riparto delle competenze, quella del Ministero dei LL.PP. in materia di "aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti" di cui all'Art. 6. Infine, si fa osservare che, il livello di programmazione è indiscutibilmente quello del bacino idrografico secondo la legge 183/89; altrettanto chiaramente dal testo del DDL risulta che il PRGA coincide con questo livello, tuttavia, c'è chi ritiene debba coincidere con l'ambito ottimale della gestione, e questo è tema da approfondire.

3.2 Se il concetto di ambito territoriale con questo DDL fa indiscutibilmente un passo avanti rispetto ai riferimenti di principio già presenti nella legge n° 319/76 e nella legge 183/89, in quanto se ne

Si è ritenuto di interesse generale l'approfondimento dei seguenti temi:

- Rapporto tra il PRGA e il livello di programmazione da un lato e quello di gestione dall'altro.
- L'ambito ottimale come riferimento territoriale obbligatorio per la gestione del nuovo servizio idrico.
- L'obbligatorietà della gestione unitaria del servizio.
- L'autofinanziamento mediante introiti tariffari.
- I trattamenti di acqua da un sistema idrico all'altro (interconnessioni).

3.1. Riferimento al primo punto del testo del DDL, si evince che al-

l'aggiornamento dei piani regolatori generali degli acquedotti provvedono le regioni nonché le autorità di bacino e che l'aggiornamento è effettuato su scala di bacino. E' bene rendere più chiara la competenza in materia di PRGA di regioni e autorità di bacino. Inoltre, non si comprende quale sia, in questo contesto di riparto delle competenze, quella del Ministero del LL.PP. in materia di "aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti" di cui all'art. 8. Infine, si fa osservare che, il livello di programmazione è indicato tipicamente quello del bacino idrografico secondo la legge 183/89; altrettanto chiarimento dal testo del DDL risulta che il PRGA coincide con questo livello, tuttavia, c'è chi ritiene possa coincidere con l'ambito ottimale della gestione, e questo è tema da approfondire.

3.2. Se il concetto di ambito territoriale con questo DDL si indicherebbe

prima un passo avanti rispetto ai riferimenti di principio già presenti nella legge n° 318/78 e nella legge 183/89, in quanto se ne

dettano i criteri di attuazione ai quali le regioni debbono attenersi. Tuttavia l'introduzione di una casistica di deroghe previste negli articoli 9 e 10 per la "salvaguardia" delle capacità gestionali acquisite da aziende speciali, da enti e da consorzi pubblici esistenti, può rendere inefficace la norma generale. Infatti, la possibilità di far coincidere l'ambito territoriale ottimale con quello in cui operano gli enti gestori esistenti salvaguardati, in quanto rientranti tra quelli "funzionali" ed "economici", costituisce un nuovo e pesante criterio di delimitazione dell'ambito ottimale, in contrasto di fatto con i criteri principali dell'art. 5.

3.3 Il principio della unitarietà del servizio viene definito con una

formulazione che riteniamo debole o equivoca. Parlare di servizio idrico gestito in "modo unitario ed integrato" può lasciare ad intendere che sussiste anche la possibilità di limitarsi a coordinare i servizi preesistenti all'interno di un'unica sede istituzionale. La dizione "unitario" senza altra aggiunta potrebbe togliere ogni equivoco. Tra l'altro questo concetto era già presente in testi precedenti del DDL. Il riferimento alle forme di gestione di cui all'articolo 22 della legge n° 142/90, che prevedono anche le gestioni in economia, unitamente alle deroghe di cui agli articoli 9 e 10, praticamente coprono tutte le forme di gestione dei servizi idrici esistenti e pertanto la regione potrebbe teoricamente mantenere le situazioni gestionali in atto.

3.4 Il principio della corrispondenza tra costi e ricavi, della tariffa

quale corrispettivo del servizio idrico è affermato in linea di principio in modo netto, aprendo una fase di politica tariffaria per questi servizi alquanto nuova. Tuttavia anche in questo capitolo del DDL si passa ad una gestione della norma che, attraverso la discrezionalità del trasferimento degli oneri e del personale all'ente gestore, può aggirare, indebolire, vanificare il concetto enunciato di

autofinanziamento. (garantire l'integrale copertura dei costi) quello

Un principio veramente innovatore è quello riferito ad un servizio, quello di fognatura, anche in assenza di parti considerevoli del servizio stesso, secondo il già citato co. 4 dell'Art. 7 che configura una tassa di scopo piuttosto innovatrice. Potrebbe essere aperta già in questo DDL la problematica presente in alcuni DDL giacenti in parlamento a proposito di tasse ambientali: si pensi a tutto l'articolo sui canoni per le utenze di acque pubbliche, nel quale potrebbero essere introdotti criteri di differenziazione per penalizzare determinate attività produttive particolarmente idroesigenti e, per esempio negli usi civili, premiare le gestioni efficienti che riducono sprechi.

3.5 Sul tema delle interconnessioni c'è da dire subito che sono presenti nel testo zone oscure che è bene migliorare. Innanzitutto sarebbe bene che già nell'art. 4, comma 1, lettera h), in cui sono definite le competenze dello Stato in materia di indirizzi e prescrizioni per le interconnessioni dei sistemi idrici di due o più regioni, si delimitino in modo più netto gli ambiti di queste competenze. Nell'art. 19 sul "trasferimento di acqua" le procedure sono tutte nelle mani del ministero dei lavori pubblici; non esistono interlocutori certi; comunque le regioni e gli enti gestori non hanno voce in capitolo, nè nella fase propositiva del ministero nè in quella istruttoria e decisionale, per le quali non si prevede neppure la possibilità di formulare osservazioni.

4 CONCLUSIONI

Dei principi cardine su cui si fonda la riorganizzazione del sistema gestionale dei servizi idrici (- delimitazione degli ambiti territoriali ottimali; - superamento della polverizzazione delle gestioni; - sistema

destano i criteri di attuazione ai quali le regioni debbono attenere. Tuttavia l'introduzione di una casistica di deroghe previste nei gli articoli 9 e 10 per la "salvaguardia" delle capacità gestionali e per la "salvaguardia" delle aziende specializzate da enti e da consorzi pubblici esistenti, può rendere inefficace la norma generale. Infatti, la possibilità di far coincidere l'ambito territoriale ottimale con quello in cui operano gli enti gestori esistenti salvaguardati, in quanto rientranti tra quelli "funzionali" ed "economici", costituisce un nuovo e prezioso criterio di delimitazione dell'ambito ottimale, in contrasto di fatto con i criteri principali dell'art. 9.

3.3 Il principio della unitarietà del servizio viene delineato con una formulazione che riteniamo debole e equivoca. Parlare di servizio idrico gestito in "modo unitario ed integrato" può lasciare ad intendere che esista anche la possibilità di limitarsi a coordinare i servizi preesistenti all'interno di un'unica sede istituzionale. La dizione "unitario" senza altra aggiunta potrebbe ledere ogni equivoco. Tra l'altro questo concetto era già presente in testi precedenti del DDL. Il riferimento alla forma di gestione di cui all'articolo 22 della legge n. 143/80, che prevedono anche le gestioni in economia, unitamente alle deroghe di cui agli articoli 9 e 10, praticamente coprono tutte le forme di gestione dei servizi idrici esistenti e pertanto la regione potrebbe facilmente mantenere le situazioni gestionali in atto.

3.4 Il principio della corrispondenza tra costi e ricavi, della tariffe quale corrispettivo del servizio idrico è altrettanto in linea di principio in modo netto, aprendo una fase di politica tariffaria per questi servizi alquanto nuova. Tuttavia anche in questo capitolo del DDL si pensa ad una gestione della norma che, attraverso la dialettica dal trattamento degli oneri e del personale all'ante gestore, può aggirare, indebolire, vanificare il concetto enunciato di

Un principio veramente innovatore è quello riferito ad un servizio
quello di foggiatura, anche in assenza di parti considerabili del
servizio stesso, secondo il già citato art. 4 dell'art. 7 che con-
gura una tassa di scopo piuttosto innovatrice. Potrebbe essere sper-
ta già in questo DDL la problematica presente in alcuni DDL giacché
in parlamento a proposito di tassa suntuaria: si pensi a tutto
l'articolo sui canoni per le utenze di acque pubbliche, nei quali
potrebbero essere introdotti criteri di differenziazione per pen-
-linare determinate attività produttive particolarmente idonee
e, per esempio negli usi civili, premiare le gestioni efficienti che
riducono sprechi.

3.5 Sul tema delle interconnessioni c'è da dire subito che sono presenti
nel testo zone oscure che è bene migliorare. Innanzitutto sarebbe
bene che già nell'art. 4, comma 1, lettera h), in cui sono definite
le competenze dello Stato in materia di impianti e prescrizione per
le interconnessioni dei sistemi idrici di due o più regioni, si de-
limitino in modo più netto gli ambiti di queste competenze.
Nell'art. 19 sul "trasferimento di acqua" le procedure sono tutte
nelle mani del ministero dei lavori pubblici; non esistono interio-
catori civili; comunità in regioni e gli enti locali non hanno voce
in capitolo, né nella fase propositiva del ministero né in quella
istruttoria e decisionale, per la quale non si prevede neppure la
possibilità di formulare osservazioni.

4 CONCLUSIONI

Del principio ordinario su cui si fonda la riorganizzazione del sistema ge-
stionale dei servizi idrici (= definizione degli ambiti territoriali
ottimali; superamento della polverizzazione delle gestioni; - sistema

tariffario idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi) quello
che ha subito maggiori modifiche, nell'iter parlamentare, è stato il
principio del superamento della "polverizzazione" delle gestioni.
Infatti, dalla originaria tendenziale gestione unica si è, cammin fa-
cendo, passati all'ampliamento delle deroghe per giungere, infine, alla
possibilità pressochè totale di conservazione dell'esistente. D'altronde
se è vero che i principi enunciati nel DDL sono tra loro intimamente
collegati, la mancata osservanza di uno di essi non può non influire
anche sugli altri e rendere debole l'impianto complessivo della legge
col rischio di privare di efficacia il disegno di riorganizzazione del
sistema gestionale dei servizi idrici.

tariffario idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi) quello
che ha subito maggiori modifiche, nell'iter parlamentare, è stato il
principio del superamento della "polverizzazione" delle gestioni.
Infatti, dalla originaria tendenziale gestione unica al 5, cammin fa-
cendo, passati all'ampliamento delle deroghe per giungere, infine, alla
possibilità pressoché totale di conservazione dell'esistente. D'altronde
se è vero che i principi enunciati nel DDL sono tra loro intimamente
collegati, la mancata osservanza di uno di essi non può non influire
anche sugli altri e rendere debole l'impianto complessivo della legge
col rischio di privare di efficacia il disegno di riorganizzazione del
sistema gestionale dei servizi idrici.